



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI"

L'anno **2024** il giorno **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **15:10**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in presenza e/o in video/audioconferenza, nel rispetto del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Massimo Cameliani, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Assente	De Pascale Michele	Presente	Francesconi Chiara
Assente	Ancarani Alberto	Presente	Gottarelli Maria Cristina
Presente	Ancisi Alvaro	Presente	Grandi Nicola
Assente	Baldrati Idio	Presente	Graziani Nadia
Assente	Bazzocchi Fabio	Presente	Greco Anna Adele
Presente	Beccari Stefania	Presente	Haxhibeku Renald
Assente	Bombardi Igor	Presente	Impellizzeri Francesca
Presente	Buonocore Davide	Presente	Margotti Lorenzo
Presente	Buzzi Gianmarco	Presente	Montanari Marco
Presente	Cameliani Massimo	Presente	Natali Maria Gloria
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Perini Daniele
Presente	Cortesi Luca	Assente	Rolando Gianfilippo Nicola
Assente	Di Pasquale Angelo Nicola	Presente	Schiano Giancarlo
Presente	Donati Filippo	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Esposito Renato	Presente	Vasi Andrea
Presente	Ferrero Alberto	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Folli Alessandra		

La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che gli Enti Locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111, Delega al Governo per la Riforma Fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del Contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2024, di modifica allo Statuto del Contribuente, contenuto nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli Enti Locali, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";

Visto il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie,

nonché il comma 3-ter che specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possano stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, attua una profonda revisione dello Statuto del Contribuente introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali, pur se molte di tali norme appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma nel contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per comuni nell'applicazione dei tributi locali;

- il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;

- il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela dei contribuenti che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso;

Rilevato che la Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024 ha indicato agli enti di attivarsi nella verifica dei regolamenti delle entrate tributarie al fine di un adeguamento degli stessi alle nuove norme, evitando un rallentamento dell'attività accertativa da parte degli uffici tributari;

Evidenziata, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un nuovo regolamento che disciplini le entrate tributarie comunali, nonché l'istituto dell'accertamento con adesione, in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad ora emanate;

Atteso che il Regolamento in oggetto, contenente disposizioni di natura procedurale relative al recepimento di norme legislative, non soggiace al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali ma che, comunque, viene approvato entro detto termine per darne immediata applicazione dal 1° gennaio 2025;

Considerato che questa Amministrazione, con delibera di C.C. n. 31/8782 del 09.03.1999, ha provveduto ad approvare il "*Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali*", stabilendo regole generali relativamente alla gestione delle entrate ed introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, e che tale regolamento è stato successivamente modificato con delibere di C.C. n. 36/11103 del 26.02.2002, n. 31/9492 del 07.02.2005, n. 252/101317 del 15.12.2005, n. 38/24486 del 15.03.2007, n. 67/87223 del 27.06.2013, n. 23 del 16.03.2017 e, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21.07.2020 a seguito dell'entrata in vigore delle norme sulla riscossione di cui alla Legge n. 160 del 27.12.2019;

Valutato di approvare un nuovo testo del regolamento complessivo in sostituzione del precedente, in considerazione della necessità di una profonda revisione del contenuto;

Evidenziato che il nuovo regolamento si compone di 37 articoli distribuiti in sette titoli così distinti:

- I) il titolo primo contiene le disposizioni di carattere generale;
- II) il titolo secondo disciplina l'accertamento delle entrate tributarie;
- III) il titolo terzo dedicato ai diritti del Contribuente;
- IV) il titolo quarto relativo al contenzioso;
- V) il titolo quinto contiene le disposizioni relative a riscossione e rimborsi;
- VI) il titolo sesto si occupa del capitolo sanzioni;
- VII) il titolo settimo concerne le norme finali;

Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo "*Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali*", come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta del Coordinatore di Ravenna Entrate SpA in qualità di Rup;
- Visto l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 10/12/2024 verbale n. 57 P.G. n. 271265/2024, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. 5 in data 13/12/2024;
 - Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali”, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Regolamento come da premesse, da ultimo modificato con atto di Consiglio Comunale n. 69 del 21 luglio 2020;
2. di dare atto che le disposizioni del nuovo Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e che, comunque, restano validi tutti gli atti sottoscritti fino a tale data, in particolare con riferimento agli atti di adesione sottoscritti fino alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;
3. di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 – comma 3 – del D. Lgs. n. 360/1998;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito istituzionale dell'Ente secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 12 c.1 del D. Lgs. 33/2013;
5. di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di competenza.

IL PRESIDENTE

apre la discussione:

OMISSIS

a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese con votazione elettronica col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 26

VOTANTI: 26

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: 7 ANCISI ALVARO (Lista per Ravenna - Polo Civico Popolare)
DONATI FILIPPO (Viva Ravenna) ESPOSITO RENATO (Fratelli d'Italia) FERRERO
ALBERTO (Fratelli d'Italia) GRANDI NICOLA (Viva Ravenna) GRECO ANNA ADELE
(Lega Salvini Premier) VERLICCHI VERONICA (La Pigna - Città, Forese, Lidi)

Indi il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

Visto il verbale protocollo n. 275021/2024 relativo alla seduta n° 34 di Consiglio Comunale del 17/12/2024

SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



COMUNE DI RAVENNA

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**



INDICE

Titolo I: Disposizioni Generali

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Agevolazioni tributarie
- Art. 3 - Aliquote e tariffe

Titolo II: Accertamento entrate tributarie

- Capo 1° - Gestione delle entrate
- Art. 4 - Forma di gestione
- Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

- Capo 2° - Denunce e Controlli
- Art. 6 - Dichiarazione tributaria
- Art. 7 - Attività di controllo

- Capo 3° - Procedimento di formazione degli atti impositivi
- Art. 8 - Chiarezza e motivazione degli atti impositivi
- Art. 9 - Notificazione degli atti impositivi
- Art. 10- Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 11- Ristoro spese per la riscossione coattiva
- Art. 12 - Limiti di esazione per attività di accertamento e riscossione coattiva
- Art. 13 – interessi
- Art. 14 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
- Art. 15 – Principio del contraddittorio
- Art. 16 – Avviso di accertamento esecutivo tributario
- Art. 17 – Notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo tributario

Titolo III: Diritti del contribuente

- Capo 1° - L'Autotutela
- Art. 18 - Diritto di interpello
- Art. 19 - L'Autotutela

- Capo 2° - L'Accertamento con adesione
- Art. 20 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
- Art. 21 – Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 22 – Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
- Art. 23 – Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione
- Art. 24 – Atto di accertamento con adesione
- Art. 25 – Effetti della definizione
- Art. 26 – Riduzione delle sanzioni

Titolo IV: Contenzioso

- Art. 27 - Contenzioso

Titolo V: Riscossioni e rimborsi

- Art. 28 - Riscossione
- Art. 29 - Riscossione coattiva
- Art. 30 - Arrotondamenti
- Art. 31 - Versamenti spontanei di modesto ammontare
- Art. 32 - Sospensione, differimento delle entrate
- Art. 33 - Dilazione dei versamenti
- Art. 34 - Rimborsi

Titolo VI: Sanzioni

- Art. 35 – Applicazione e irrogazione
- Art. 36 - Cause di non punibilità

Titolo VII: Norme finali

- Art. 37 - Norme finali ed entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449 del 27.12.1997, disciplina le varie attività che il Contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza dello stesso Comune, con particolare riguardo alla attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative se non contrastanti con quelle del presente Regolamento continuano ad essere applicate.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
4. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque tutte quelle entrate, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.

Art. 2

Agevolazioni tributarie

1. Per "agevolazioni tributarie" s'intendono sia le riduzioni sia le esenzioni dal tributo previste dalla Legge o dal Regolamento vigenti.
2. Qualora la Legge o Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione. Solo qualora il Comune non disponga o non possa venire in possesso di tale documentazione attraverso la richiesta ad altre P.A., tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento, pena l'esclusione dall'agevolazione stessa. La stessa procedura dovrà applicarsi qualora la documentazione sia imposta da leggi o da regolamenti quale condizione inderogabile.
3. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997, sono esenti dal pagamento dei tributi comunali le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (Aps), così come definite nel Registro istituito dal D. Lgs. n. 117/2017 e reso operativo nelle relative sezioni con decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021, iscritte al Registro medesimo (RUNTS).

Art. 3

Aliquote e Tariffe

1. La Giunta o il Consiglio Comunale, sulla base delle disposizioni normative vigenti per ogni singola entrata tributaria, con propria deliberazione, adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione stabiliscono le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II

ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°

Gestione delle entrate

Art. 4

Forma di gestione

1. La gestione delle entrate tributarie è svolta nelle modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, tenuto anche conto di quanto stabilito, in proposito, dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi.
2. L'affidamento della gestione delle entrate tributarie, ai sensi del comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il Contribuente.
3. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, il Soggetto affidatario è autorizzato a trattare, ai sensi D. Lgs. 196/2003 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili esclusivamente al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo, di cui al successivo art. 7.
4. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, il Soggetto affidatario deve rispettare le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Art. 5

Funzionario Responsabile del tributo

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di ogni tributo spettano al Funzionario che il Comune - o il Soggetto affidatario - abbia individuato per la gestione del servizio.

Capo 2°

Denunce e Controlli

Art. 6

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 7

Attività di controllo

1. Il Comune provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per Legge o per Regolamento.

Capo 3°

Procedimento di formazione degli atti impositivi

Art. 8

Chiarezza e motivazione degli atti impositivi

1. Nell'ambito della propria attività di riscontro e controllo della corretta applicazione dei tributi comunali, il Comune provvede ad emettere i necessari atti impositivi che, nel rispetto delle singole disposizioni normative e regolamentari, si qualificano in avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni, accoglimento o diniego di rimborsi. La formazione dei suddetti atti deve rispondere ai requisiti di chiarezza e motivazione previsti dall'art. 7 della legge 27-7-2000 n. 212.
2. Qualora la compilazione degli atti impositivi da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
3. Il Comune, relativamente ai tributi comunali, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, di cui al comma 3, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Essi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 9

Notificazione degli atti impositivi

1. La notifica degli atti impositivi, che per legge devono essere notificati al Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale brevi manu o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del Decreto Legge n. 76/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fatte salve le disposizioni previste dalla L. 296/2006, art.1 c.158-159-160, se il Contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani da parte di messo notificatore abilitato.

Art. 10

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.
2. L'ammontare della spesa di cui al precedente comma 1, è determinato nei limiti fissati dalla Soc. Poste Italiane S.p.A. per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento atti giudiziari o da espressa disposizione di legge in materia.
3. Non sono ripetibili:
 - a. le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del Contribuente;
 - b. le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi, con riferimento, anche, a periodi di imposta e a rapporti tributari

- precedenti rilevati negli atti impositivi notificati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Art. 11

Ristoro delle spese per la riscossione coattiva

1. Le spese connesse all'esecuzione delle attività riferite al recupero coattivo delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali sono a carico del soggetto debitore dell'entrata.
2. Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente all'entrata o alla maggiore entrata dovuta, alle sanzioni ed agli interessi, con riferimento, anche, ad annualità e a rapporti precedenti rilevati negli atti impositivi, di contestazione, di messa in mora o di titoli esecutivi notificati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 12

Limiti di esazione per attività di accertamento e riscossione coattiva

1. Nel corso dell'adempimento dell'attività istruttoria di accertamento, necessaria per addivenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il Comune non procede alla notificazione di avvisi di accertamento di cui all'art. 8 o alla riscossione coattiva, qualora l'importo del tributo dovuto sia inferiore a €. 12 (dodici). Tale limite s'intende riferito al solo importo del tributo complessivamente dovuto per ogni singolo anno d'imposta ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione o commissione.

Art. 13

Interessi

1. Gli interessi connessi all'applicazione delle entrate tributarie comunali per attività di recupero di tributi riferiti ad annualità pregresse, sono determinati con riferimento al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. Essi decorrono, per le attività connesse al recupero di tributi evasi o elusi accertati tramite gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Articolo 14

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Il Contribuente ha diritto che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione. In tal senso, il Contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta e per le stesse motivazioni, mentre è possibile notificare al Contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità e a oggetti impositivi differenti ovvero, trattandosi del medesimo oggetto, quando le motivazioni alla base dell'accertamento sono differenti. In ogni caso, la notifica di uno degli atti di cui all'art. 15, comma 3, del Regolamento, non preclude, per lo stesso anno d'imposta e per lo stesso tributo, la notifica di un avviso di accertamento.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.

Articolo 15

Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta

eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il Contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal Contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al Contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
 - c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;
 - e) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al Contribuente;
 - f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui all'articolo 19;
 - g) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero derivi dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile d'interpretazione;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune, o di altro Ente, e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva, salvo espressa disposizione di legge in tal senso.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni provvedimento emesso dal Comune che scaturisca dalla verifica formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, a meno che ciò non risulti da dati certi ed incontrovertibili, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al Contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal Contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
9. Nel caso di convocazione del Contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione come disciplinato dal presente regolamento.
11. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8; ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del Contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Ufficio ritiene di non accogliere.
13. La notifica dello schema di atto di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 – comma 1 – del D. Lgs. n. 472/1997.

Articolo 16

Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero delle somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
4. La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il funzionario responsabile del procedimento presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'atto;
 - il termine entro cui effettuare il pagamento dell'atto.
6. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere altresì l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al Contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
8. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 17

Notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo tributario

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale brevi manu o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fatte salve le disposizioni previste dalla L. 296/2006, art.1 c.158-159-160, se il Contribuente è presente di persona presso i locali, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani da parte di messo notificatore abilitato.

Titolo III

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Capo 1°

L'Autotutela

Art. 18

Diritto di interpello

1. Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e in applicazione dell'art.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 e successive modificazioni ed integrazione, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento.

Le presenti norme regolamentari valgono per l'interpello da rivolgere al Comune o al Soggetto affidatario, e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione Finanziaria statale.

Mediante il diritto di interpello, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, il Contribuente può chiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al Contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una certa disposizione tributaria comunale, di sapere in anticipo la risposta dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

2. Ciascun Contribuente, anche non residente, può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui al comma 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo, riconducibili direttamente ed in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative attinenti al concreto caso prospettato.

L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del Contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

Nel caso in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati i pareri resi dall'ufficio competente.

Il Contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima della scadenza degli adempimenti fiscali cui lo stesso interpello si riferisce e prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma od al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al comma 6.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC.

3. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale);
 - b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle previste alle diverse lettere del comma 1 e 2 dell'art.11 della L.212/2000;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - d) le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione chiara ed univoca della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e degli eventuali recapiti;
 - g) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui ai punti a), c), d), e), il Comune può invitare il Contribuente a regolarizzare l'istanza entro trenta giorni. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

4. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal Funzionario Responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
- La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero dalla data in cui l'istanza è regolarizzata ai sensi del precedente comma 3. La risposta può essere fornita anche telematicamente, qualora il recapito sia indicato nell'istanza. Quando la risposta non è comunicata al Contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal Contribuente.
- La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
- Il Funzionario Responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui sopra, stabilito per la risposta.
- Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo o oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Funzionario Responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
5. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del Contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del Contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa del Comune.
- Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 4, non pervenga al Contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
- Qualora intervengano variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello tali da comportare l'emissione, da parte del Comune, di un atto impositivo, in difformità della soluzione fornita in precedenza, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta del Comune, alla luce dell'interpretazione dell'art. 5 del DM 26/4/2001 n.209, fornita dalla circolare n.50/E del 31/5/2001, emanata dall'Agenzia delle Entrate, in tema di risposta rettificativa dell'Ente impositore.

Art. 19

L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela, in tutto o in parte, di un atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del Contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale;
 - e) errore sul presupposto oggettivo d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione Comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Il Contribuente può impugnare avanti agli organi di giustizia tributaria il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Fuori dei casi di autotutela obbligatoria di cui ai commi precedenti, in presenza di illegittimità o d'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, il Funzionario Responsabile, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi e

senza necessità di istanza di parte, può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dello stesso atto, ovvero alla rinuncia alla pretesa impositiva. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il Contribuente e del ripristino della legalità.

6. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
7. Il provvedimento di rettifica/annullamento in autotutela può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione da parte del contribuente di istanza di annullamento dell'atto, totale o parziale, motivata in fatto o in diritto.

Capo 2°

L'Accertamento con adesione

Articolo 20

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il Contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - i casi in cui la richiesta del Contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. La definizione in contraddittorio con il Contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del Contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del Contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art. 15 comma 8 del presente regolamento;
 - c) su istanza del Contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal Contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 15 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 4 del presente regolamento.
6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
7. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati con delega sottoscritta da parte degli altri, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, definisce la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario Responsabile del tributo.

Articolo 21

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.

2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo, intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del Contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 22

Accertamento con adesione ad iniziativa del Contribuente

1. Il Contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il Contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione anche nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nello schema di atto di cui all'art. 15 comma 8 del presente regolamento che il Comune invia al Contribuente, deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all' art. 15 comma 8 del presente regolamento.
4. Il Contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 15 comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 20 comma 5 del presente regolamento.
5. Le opzioni di cui ai commi 3 e 4 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
6. Nel caso in cui il Contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal Contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
7. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 15 del presente regolamento, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
9. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
10. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

Articolo 23

Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 22 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 20 comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al Contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal Contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario Responsabile del tributo.

Articolo 24

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal Contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal Contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. È ammesso, a richiesta del Contribuente, il pagamento in forma rateale secondo quanto stabilito al successivo art. 33 relativo alla dilazione dei pagamenti.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il Contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata.
5. Nel caso in cui il Contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 25

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 26

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono escluse dalla anzidetta riduzione.

Titolo IV

CONTENZIOSO

Art. 27

Contenzioso

1. È compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Titolo V

RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 28

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il Contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. In particolare si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30

Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 31

Versamenti spontanei di modesto ammontare

1. I versamenti spontanei dei tributi, dovuti alle prescritte scadenze, sono effettuati avendo riguardo ai seguenti limiti, fino a concorrenza dei quali il tributo stesso non è dovuto: € 12,00 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), € 5,00 per tutti i rimanenti tributi ed altre entrate comunali, salvo diversa specifica regolamentazione.
2. I limiti di cui al comma 1 non devono, in ogni caso, intendersi come franchigia.
3. I suddetti limiti si intendono riferiti al tributo dovuto per l'intero anno d'imposta, ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione o commissione, pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, i limiti stessi non si applicano alla singola rata.

Art. 32

Sospensione e differimento delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, a seguito di calamità naturali o comunque per motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

Art. 33

Dilazione dei versamenti

1. Il Funzionario Responsabile può consentire la rateazione del versamento delle somme dovute relative ad avvisi di accertamento/ingiunzioni, in rate mensili consecutive scadenti nell'ultimo giorno di ciascun mese, di pari importo, fino ad un massimo di 72 (settantadue).
2. La rateizzazione viene concessa sulla base del seguente schema:
 - a) fino a € 100 nessuna rateizzazione
 - b) da € 100,01 a € 500,00 quattro rate mensili
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 dodici rate mensili
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 ventiquattro rate mensili
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 trentasei rate mensili
 - f) oltre € 20.000,00 settantadue rate mensili
3. È possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (*es. più avvisi di accertamento oppure più ingiunzioni fiscali*); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione.
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata entro il termine per la proposizione del ricorso.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive.
6. La rateazione si attiva con il pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. Le modalità applicative della rateizzazione di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche alle entrate non tributarie dell'ente.
9. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - b) quando il richiedente risulta inadempiente rispetto a precedenti rateazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

Art. 34

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il predetto termine si intende sospeso fino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti nel caso esistano situazioni di incertezza su aspetti relativi alla posizione fiscale del Contribuente ed il Funzionario Responsabile inviti il Contribuente stesso a fornire i chiarimenti necessari, ovvero a produrre i documenti mancanti. A decorrere dalla data di eseguito versamento, al Contribuente spettano gli interessi previsti all'art. 13 del presente regolamento.

Titolo VI

SANZIONI

Art. 35

Applicazione ed irrogazione

1. Le modalità, le procedure amministrative ed i criteri per l'irrogazione delle sanzioni sono stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Le misure delle sanzioni applicabili per parziale, tardivo ed omesso pagamento e per infedele ed omessa dichiarazione sono stabilite dalle singole leggi che regolano l'applicazione dei tributi e delle entrate comunali.

Art. 36

Cause di non punibilità

1. È esclusa la punibilità per la violazione di carattere formale non incidente sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal Contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune o dal Soggetto affidatario, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale possono altresì essere stabilite le situazioni di non punibilità, previste dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997, riguardanti la generalità dei contribuenti o per determinate fattispecie imponibili.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 37

Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Secondo quanto definito dalla Legge n. 160/2019, le norme del presente Regolamento si applicano, qualora compatibili, anche alle entrate non tributarie dell'Ente.
4. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025.



Comune di Ravenna

PROPOSTA DI CONSIGLIO 286/2024

AREA: COORDINAMENTO CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI

FASCICOLO: N.108/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Ravenna, 26/11/2024

Il Dirigente

Alberto Lubrano

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



Comune di Ravenna

PROPOSTA DI CONSIGLIO 286/2024

AREA: COORDINAMENTO CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI

FASCICOLO: N.108/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ravenna, 26/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

COMUNE DI RAVENNA
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 57 del 10 dicembre 2024

In data odierna 10.45 si è riunito in audio-video conferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ravenna, nelle persone di:

- Presidente: Alessandra Baroni;
- Componente: Lucia Grilli;
- Componente: Albertino Santucci;

per redigere il presente verbale.

I presenti rilevano che:

- Il sistema di video-audio conferenza utilizzato – Microsoft Teams – consente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- Il sistema consente di percepire adeguatamente gli eventi di verbalizzazione e di partecipare in tempo reale alla discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio si è riunito per valutare ed esprimere il proprio parere sulla delibera di Consiglio Comunale n. 286/2024 ricevuta tramite mail in data 3 dicembre 2024 avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI”

Premesso che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023;

Visto il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000 che prevede:

“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;

Visto il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

Visto il D. Lgs. 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi;

Rilevato che la Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024 ha indicato agli enti di attivarsi nella verifica dei regolamenti delle entrate tributarie al fine di un adeguamento degli stessi alle nuove norme, evitando un rallentamento dell'attività accertativa da parte degli uffici tributari;

Preso atto che l'Ente intende adottare un nuovo testo del regolamento complessivo in sostituzione del precedente, in considerazione della necessità di una profonda revisione del contenuto dello stesso;

Il Collegio dei Revisori:

Vista la bozza del "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali", come da Allegato alla Delibera oggetto del presente Parere;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

esprime

Parere favorevole

alla proposta di deliberazione consiglio comunale numero 286/2024 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto

APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

La riunione del Collegio viene tolta alle ore 11.30.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Alessandra Baroni

Dott.ssa Lucia Grilli

Dott.ssa Albertino Santucci

documento firmato digitalmente



COMUNE DI RAVENNA

Delibera di Consiglio n° 153 del 17/12/2024 . N.ro Albo 7525 del 20/12/2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 16 giorni consecutivi dal 20/12/2024 al 04/01/2025.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 31/12/2024 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Ravenna, 20/12/2024

per il Segretario Generale

Elisabetta Garavini

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)